



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPANO'	FERNANDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ALTIERI	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	ORIO	ATTILIO FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5047/2016
depositato il 16/05/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 908/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:
PANNESE PINO
CONTRADA TORANA 95 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010302042/2014 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010302042/2014 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010302042/2014 IRPEF-ALIQUEUTE 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5047/2016

UDIENZA DEL

12/12/2017 ore 09:30

N°

10770/17

PRONUNCIATA IL:

12-12-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19-12-2017

Il Segretario

Donato Seff



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 4

Udienza del 12/12/2017
R.G.A. 5047/16

FATTO

Con la sentenza 908/2015 la sezione 5 della CTP di Salerno aveva accolto il ricorso del sig. Pannese Pino avverso l'avviso di accertamento in epigrafe annullandolo, in quanto, trattandosi di accertamento per maggior reddito di partecipazione alla PM Gestioni Srl, con sentenza 244/05/15 la CTP di Avellino accogliendone il ricorso, aveva già annullato l'accertamento di maggior reddito in capo alla suddetta società.

L'Ufficio nel suo appello lamenta l'errore di giudizio dei primi giudici rispetto alle proprie eccezioni che sono quelle rivolte nel ricorso avverso la società. Chiede pertanto riforma della sentenza e vittoria di spese.

Resiste con proprie note il Contribuente, rilevando preliminarmente nell'appello la mancanza di motivi specifici, e precisando che l'appello avverso la sentenza n. 244/05/15 è stato dichiarato inammissibile da questa stessa sezione 4 della CTR della Campania con sentenza n. 5608/17. Chiede pertanto il rigetto dell'appello dell'Ufficio con vittoria di spese.

OSSERVA

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene infondato l'appello dell'Ufficio.

Infatti il Collegio rileva che, atteso che la determinazione del reddito di partecipazione del socio è direttamente collegata alla definizione di quello di impresa della società, bisogna confermare la sentenza di primo grado; infatti, questa stessa Sezione con sentenza n. 244/05/15 del 5.6.17 depositata in data 20.06.17, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Avellino confermando l'annullamento dell'accertamento in capo alla PM Gestioni Srl. Le spese del grado seguono il principio della soccombenza e sono determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante Ufficio alle spese del grado che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Salerno, li 12 dicembre 2017

Il Presidente estensore

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 12-12-2017
Il Segretario Douvles Sefi